



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006932 P-4.22.25
del 23/07/2019



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
Città e Autonomie Locali

Inviato per interoperabilità

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo - COM(2019) 208.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Daria Provvidenza Petralia



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

prot. n. 23624 RU

Roma, 22 luglio 2019

DPE-0006927-A-22/07/2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di
Giustizia UE
Largo Chigi n. 19
00187 Roma

e, p.c. Ufficio Legislativo
Via Nomentana, 2
00161 Roma

OGGETTO: Richiesta di relazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

- Codice del Consiglio: 10347/19;
- Codice della proposta: COM(2019) 208;
- Codice Interistituzionale: 2019/0101 (COD);

Con riferimento alla nota prot.n. 6128 del 25/06/2019, di pari oggetto, si trasmette lo schema di relazione previsto della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i. recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
<input type="checkbox"/> Codice della proposta: COM (2019) 208 final del 14/06/2019
<input type="checkbox"/> Codice interistituzionale: 2019/0101 (COD)
<input type="checkbox"/> Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premessa: finalità e contesto

In data 13 dicembre 2018, il Tribunale dell'Unione europea ha emesso una sentenza a seguito dei ricorsi di annullamento T-339/16, T-352/16 e T-391/16 presentati dalle città di Bruxelles, Madrid e Parigi contro il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione.

Tale regolamento stabilisce i fattori di conformità utilizzati per valutare le emissioni inquinanti di un autoveicolo durante l'esecuzione di una prova su strada in condizioni reali di guida (Real Driving Emissions - RDE). I fattori di conformità contestati sono stati introdotti per ridurre progressivamente la discrepanza tra le emissioni misurate in condizioni di guida reali e quelle misurate in laboratorio.

La sentenza sopra citata ha annullato solo la disposizione che fissa i fattori di conformità, la cui adozione non rientrava nelle competenze della Commissione, ma non le altre disposizioni del regolamento che specificano le condizioni in cui le prove RDE devono essere effettuate.

La necessità di adottare la presente proposta, che in sintesi ripropone in un regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo i fattori di conformità ammessi per le emissioni allo scarico, deriva quindi direttamente dalla sentenza in argomento e la sua rapida adozione è di importanza fondamentale per assicurare la certezza giuridica sulle omologazioni già rilasciate dal 1° settembre 2017, nonché su quelle che saranno concesse in futuro. E' essenziale, infatti, che gli operatori economici abbiano al più presto un quadro chiaro sulle norme applicabili e, in ogni caso, prima che la sentenza diventi effettiva in data il 23 febbraio 2020.

La proposta inoltre, adegua il regolamento 715/2007/CE al Trattato di Lisbona prevedendo l'adozione da parte della Commissione di atti delegati o di esecuzione ai fini della implementazione tecnica di talune misure previste.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione e si basa sull'articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto necessaria a prevenire l'insorgere di ostacoli al mercato unico, segnatamente nel settore automobilistico, ed a mitigare l'inquinamento atmosferico ed i cambiamenti climatici.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto prevede la necessaria modifica giuridica e, al tempo stesso, non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore e per garantire la certezza del diritto per i costruttori di veicoli. Essa prevede le condizioni giuridiche necessarie per mantenere, nella misura del possibile, la parità di condizioni tra i costruttori.

1. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto l'obiettivo principale è finalizzato a garantire la certezza del quadro giuridico per gli operatori e al contempo conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

In linea generale, le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Ai fini negoziali è necessario valutare l'opportunità di introduzione di modifiche relative alla scelta dello strumento legislativo più adeguato (atti di implementazione o atti di esecuzione) in base al quale la Commissione potrà adeguare l'atto agli sviluppi tecnologici.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento non ha impatto finanziario per la pubblica amministrazione.

1. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento non ha un impatto sull'ordinamento nazionale in quanto la materia è già contemplata dal regolamento (UE) 2016/646 attualmente in vigore.

1. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

1. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dalla proposta di regolamento non si prevedono effetti ulteriori per l'organizzazione della pubblica amministrazione rispetto a quelli che, per le competenze in essere, sono già in capo ad essa.

1. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non sono previsti effetti sui cittadini in quanto la proposta non innova rispetto a quanto già in vigore.

Gli effetti sulle imprese saranno positivi in quanto la proposta ripristinerebbe una certezza del diritto minata dall'adozione della sentenza del Tribunale.

Altro
